

Corte Suprema di Cassazione  
Sez. V Penale



01389-22

Deposito in Cancelleria  
Ricevuto  
14 GEN 2022  
Cancelleria

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ENRICO VITTORIO STANISLAO  
SCARLINI  
ANTONIO SETTEMBRE  
BARBARA CALASELICE  
MATILDE BRANCACCIO  
ANDREA VENEGONI

- Presidente -

Sent. n. sez. 3038/2021  
UP - 30/11/2021  
R.G.N. 8469/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO  
nel procedimento a carico di:

1) nato a [redacted] il [redacted]  
2) nato a [redacted] il [redacted]  
3) nato a [redacted] il [redacted]

E dagli stessi nel procedimento a carico di questi ultimi e di  
4) nato a [redacted] il [redacted]

avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale MARIELLA DE MASELLIS  
che si riporta alla requisitoria in atti.

uditi i difensori:

l'avvocato SERGIO ROTUNDO, che si riporta ai motivi dei ricorsi ed insiste per  
l'accoglimento degli stessi. Per la posizione di [redacted], del quale è codifensore  
unitamente all'avvocato Alfredo Gaito, chiede la conferma della sentenza impugnata;  
l'avvocato VALERIO VIANELLO ACCORRETTI insiste per l'accoglimento del ricorso;

l'avvocato ALFREDO GAITO, che insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale e la conferma della sentenza di assoluzione;  
l'avvocato SALVATORE STAIANO, anche quale sostituto processuale dell'avvocato GREGORIO VISCOMI, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

### RITENUTO IN FATTO

1. Viene in esame dinanzi al Collegio la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro del 13.6.2019, con cui, in sede di giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento deciso dalla Prima Sezione Penale con sentenza n. 37865 del 1.12.2017, dep. 2018, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 22.7.2015 all'esito di giudizio abbreviato:

a) [redacted] Gamborati (classe 66) sono stati assolti dai reati di cui ai capi 5 e 6 dell'imputazione (concorso nell'omicidio premeditato di [redacted], commesso il 15.12.2007, e nel connesso reato di detenzione e porto d'armi, aggravati, tra l'altro, dalle modalità mafiose e dalla finalità di agevolazione della cosca di 'Ndrangheta facente capo alla famiglia [redacted] di Petilia Policastro) per non aver commesso il fatto;

b) [redacted] è stato assolto dal reato di cui al capo 4 dell'imputazione (concorso nell'omicidio premeditato di [redacted], commesso il 24.6.1992, aggravato, tra l'altro, dalle modalità mafiose e dalla finalità di agevolazione del "locale" di Cutro, capeggiato da [redacted] ri) per non aver commesso il fatto;

c) è stata confermata la condanna di [redacted] in relazione all'omicidio di cui al capo 4 dell'imputazione (già descritto sinteticamente *sub b*), in relazione al quale, in primo grado, all'imputato è stata inflitta la pena di trent'anni di reclusione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1, cod. pen. e applicata la riduzione per la scelta del rito.

2. E' opportuno premettere - per quel che rileva in questa sede, limitando l'esame del procedimento ai soli odierni ricorrenti - che la sentenza di primo grado aveva condannato, nell'ambito di un più ampio procedimento, [redacted] e Salvatore

[redacted] (cl. 66) alla pena dell'ergastolo per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 8, ritenuta la partecipazione in posizione apicale all'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, nell'articolazione della Locale di Petilia Policastro) ed alcuni reati fine; tra questi, [redacted] iati (insieme a [redacted] iati, cl. 1959, non ricorrente) era stato condannato per l'omicidio aggravato di [redacted] (capo 1), quello di [redacted] (capo 2, con relativi reati strumentali di ricettazione

e riciclaggio del capo 3) e la tentata estorsione aggravata, con danneggiamento aggravato, del capo 9; i tre imputati erano stati tutti condannati per l'omicidio aggravato di R. (capo 2) e di F. (capo 5), nonché per i connessi reati in materia di ricettazione e porto di armi ed alcune contestazioni di estorsione, rispettivamente loro ascritte.

Con la medesima sentenza erano stati condannati P. e C. alla pena di 30 anni di reclusione, in relazione all'omicidio di F. (capo 4).

Con sentenza del 20.12.2016 la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella del GIP, aveva assolto i tre imputati (cl. 66) dai reati di omicidio di F. (capo 2) e dai connessi reati di ricettazione e riciclaggio delle autovetture e del fucile impiegati per l'omicidio (capo 3), rideterminando in 30 anni di reclusione la pena, confermando nel resto la sentenza.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, ha annullato con rinvio la decisione d'appello, limitatamente all'omicidio di F. di cui al capo 4 (imputati ricorrenti C. e C.) ed all'omicidio di F. di cui al capo 5 (nonché ai connessi reati di cui al capo 6; imputati i tre attuali ricorrenti C., C. e C.), "ferma la pena dell'ergastolo" nei confronti di C. e C., in ragione dei reati accertati nei suoi confronti in via definitiva, in relazione ai quali non vi è stato annullamento con rinvio (e cioè l'omicidio di M. di cui al capo 1, esclusa l'aggravante della finalità mafiosa, in relazione alla quale la Cassazione ha disposto annullamento senza rinvio, nonché l'omicidio di F. di cui al capo 2, con relativi reati di ricettazione e riciclaggio dell'autovettura e del fucile utilizzato, ascrittigli al capo 3; la partecipazione apicale nel delitto di associazione mafiosa: capo 8; infine, la tentata estorsione di cui al capo 9, previo annullamento senza rinvio del relativo reato di danneggiamento aggravato, prescritto).

#### a) Omicidio di F. (capo 4).

Con riferimento all'omicidio di F. (capo 4), deceduto nell'Ospedale di Crotone il 24 giugno 1992, dopo l'agguato tesogli in Cutro, nei pressi della sua falegnameria, la sentenza annullata aveva accertato la responsabilità di C. Grande, capo dell'organizzazione criminale di Cutro e qualificato come mandante dell'omicidio - deliberato per accedere alla volontà convergente di F. (il cui padre, F., era stato anni addietro ucciso da F. e di A. Giampà (mossosi per prevenire la vendetta covata dalla vittima per l'uccisione di un suo congiunto, F., e per tacitarne le pretese sui proventi delle attività illecite praticate in Cutro) - nonché di Giuseppe Grano, inserito (con A. e C. nel commando esecutore.

Le prove erano state individuate nella testimonianza del figlio della vittima, F., che aveva incrociato la Fiat Croma dei sicari mentre si allontanava dal luogo





accertamento del contenuto, sia fonetico che visivo, per la rapidità del dialogo e l'utilizzo di un linguaggio per gesti, non verbale; inoltre, ha ritenuto non approfondita la valutazione del contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, ai fini del coinvolgimento nell'omicidio dei tre predetti imputati.

1.2. La sentenza rescissoria, come si è anticipato, ha ritenuto non colmabile il deficit probatorio già individuato dalla sentenza di annullamento nei confronti di [redacted] e [redacted], i quali, pertanto, sono stati assolti per non aver commesso il fatto dai reati di cui ai capi 5 e 6 dell'imputazione, relativi all'omicidio di [redacted]. Allo stesso modo, non si è ritenuto sufficiente il tessuto probatorio, anche all'esito del giudizio di rinvio, per sostenere il coinvolgimento di [redacted] nell'omicidio di [redacted] (capo 4, il solo delitto contestato a [redacted] nell'ambito del presente processo).

L'unica condanna confermata, all'esito del rinvio, in relazione ai delitti per i quali era stato disposto annullamento, è quella, dunque, di [redacted] avuto riguardo all'omicidio di cui al capo 4 dell'imputazione.

Sul piano sanzionatorio - nonostante l'assoluzione per uno dei reati a lui ascritti, quello appunto oggetto di annullamento con rinvio - non è stata modificata la pena dell'ergastolo inflitta nei confronti di [redacted] alla luce dell'espressa indicazione contenuta nella sentenza di annullamento relativamente alla sua posizione (*"ferma la pena"*) e risultando a suo carico la condanna per altri omicidi.

L'ergastolo è stato tenuto fermo anche per [redacted], pur all'esito del ricalcolo dovuto alla modifica del reato base della continuazione criminosa, seguita all'assoluzione dal capo 5, precedentemente ritenuto più grave; la sentenza della Prima Sezione Penale aveva espressamente indicato l'irrevocabilità, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., delle condanne emesse nei suoi confronti in relazione all'omicidio di Romano Scalise (delitti di cui ai capi 2 e 3); partecipazione mafiosa in ruolo apicale (capo 8); tentata estorsione aggravata (capo 9, con annullamento senza rinvio per il prescritto, collegato danneggiamento aggravato) ed altre due estorsioni aggravate (capi 15 e 16).

2. Hanno proposto ricorso, avverso detta sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro e gli imputati, tramite distinte impugnazioni.

3. Il Procuratore Generale di Catanzaro ha dedotto nel suo ricorso due motivi, entrambi afferenti alla sola statuizione di assoluzione nei confronti di [redacted] e [redacted].

3.1. Il primo argomento di censura evidenzia travisamento della prova per omissione, avuto riguardo alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [redacted], rese nel giudizio di rinvio, all'udienza del 20.2.2019, inerenti all'omicidio di [redacted]. [redacted] dichiarazioni che si allegano al ricorso e che sono state del tutto omesse nella valutazione



della piattaforma probatoria proposta nel provvedimento impugnato, in cui si motiva l'assoluzione sulla mancata acquisizione, nella fase rescissoria, di elementi nuovi che riscontrino le dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia, in ordine al ruolo rivestito dall'imputato nel delitto.

Il collaboratore, in particolare, ha riferito che Gi... io aveva partecipato alla spedizione omicidiaria, vantandosene direttamente con lui in alcune occasioni, specificando anche mandanti e componenti del gruppo di fuoco che aveva agito.

La Corte d'Appello, in qualche modo, ha reso ancora più evidente il proprio errore percettivo omissivo là dove ha, invece, valorizzato le dichiarazioni dello stesso Liperoti sul ruolo dell'altro coimputato dell'omicidio, in relazione al quale era stato disposto annullamento con rinvio da parte della Cassazione, e cioè

!

3.2. Il secondo argomento eccepito denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., avuto riguardo alle dichiarazioni di Ar... ed alla loro capacità di costituire riscontro ad altre dichiarazioni "de relato", lamentando anche un vizio di motivazione manifestamente illogica sul punto.

Il provvedimento rescindente ha evidenziato che l'apporto collaborativo di... pur convergente nel riferire del concorso di... nell'omicidio di... non sarebbe di riscontro alle dichiarazioni di..., in quanto proveniente da fonte non indipendente, dimenticando che tale fonte, nel caso di specie, è proprio il coimputato... sicchè, in tal caso, la chiamata "de relato" può avere come riscontro altra o altre chiamate in correità, egualmente "de relato", qualora siano rispettate precise condizioni individuate dalla giurisprudenza di legittimità (credibilità soggettiva dei chiamanti, rapporti personali accertati fra il dichiarante e la fonte diretta; convergenza delle varie chiamate, in forma individualizzante; indipendenza e autonomia delle chiamate, che non devono essere fraudolentemente organizzate e devono provenire da fonti di informazione diverse, benchè *de relato*).

In ogni caso, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha anche conferito piena valenza alle confidenze ricevute dall'imputato, che possono costituire unico riscontro alla chiamata in correità o in reità del medesimo (si cita Sez. 6, n. 43526 del 3/10/2012, Ritorto, Rv. 253710).

Del resto, la sentenza impugnata, vagliando la posizione processuale del coimputato..., ha utilizzato e valorizzato le propalazioni di... (si cita il passaggio motivazionale contenuto a pag. 17), ritenute, dunque, illogicamente inidonee ad essere valutate come riscontri in relazione alla responsabilità di

C

4. Ha proposto ricorso anche... tramite i difensori, avv. Staiano e avv. Viscomi, deducendo tre motivi di censura.

4.1. Il primo argomento difensivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione manifestamente illogica, quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed alla mancanza di riscontri estrinseci individualizzanti; sinteticamente:

- rispetto al narrato di [redacted], che la difesa ritiene, oltre che privo di riscontri, anche inattendibile; tale valutazione era stata adottata dalla sentenza di annullamento della Cassazione, ma le dichiarazioni del collaboratore, inspiegabilmente e contraddittoriamente, sarebbero state giudicate con un diverso parametro nei confronti di [redacted] o, accusato di essere tra gli esecutori materiali dell'omicidio, e nei confronti del ricorrente, indicato invece come organizzatore del delitto;
- rispetto al narrato di [redacted] o, in relazione al quale la difesa rappresenta che l'elemento della sua assoluzione quale mandante dell'omicidio è stato illogicamente ritenuto incidente sulla posizione di [redacted] e non su quella di [redacted]; inoltre, quanto allo stato di detenzione di [redacted] nel periodo in cui avrebbe dovuto conferire mandato omicidiario a [redacted] Amari, la Corte territoriale fornisce una motivazione meramente apparente e fondata su un ragionamento congetturale, atteso che risulta provato che, a partire dal 2 ottobre 1991 e fino a dopo la commissione dell'omicidio [redacted] era detenuto in carcere: ci si limita a sostenere la possibilità che in occasione di spostamenti di processi, tramite terze persone, possano viaggiare le informazioni, con una motivazione, oltre che illogica, smentita dalle stesse dichiarazioni di [redacted] che non ha mai riferito una circostanza del genere, avendo egli stesso dichiarato di sentirsi mandante, pur trovandosi in carcere al momento dell'omicidio. Tale elemento sarebbe la principale smentita al dichiarato di [redacted]. Infine, non si è data risposta ad un'altra discrasia individuata, altresì, nella sentenza rescissoria e relativa al legame di parentela che esisteva tra la famiglia della vittima e quella del ricorrente;

- rispetto al narrato di [redacted] o che la Prima Sezione Penale aveva indicato come bisognevole di precisazioni per superare le incongruenze relative, in particolare, alla individuazione del luogo ove è stata ritrovata l'auto bruciata utilizzata per il delitto, laddove la sentenza di rinvio ha ritenuto tale particolare secondario;

- rispetto alle dichiarazioni di [redacted] o, non sottoposte al doveroso vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, valutati i riscontri; generiche e prive di riscontri; imprecise sulle causali dell'omicidio; provenienti, inoltre, da una persona che riferisce *de relato* di vicende accadute quando lui era soltanto un ragazzino di 12 anni.

4.2. La seconda censura deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante della finalità mafiosa, poiché il movente dell'omicidio sarebbe stato indicato dal collaboratore di giustizia ritenuto credibile [redacted], per essere agganciato ad una ragione familiare e personale, e cioè la vendetta di [redacted] per l'uccisione del padre; laddove, invece, la Corte d'Appello ha apoditticamente escluso tale causale,



facendo riferimento in modo assertivo alla metodologia mafiosa ed alla necessità di affermare la supremazia all'interno del territorio da parte del capocosca emergente.

4.3. Il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla dosimetria sanzionatoria, in special modo avuto riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

5. Ha proposto ricorso per cassazione, infine, il comune difensore Dietro  
, l'avv. Sergio Rotundo, che, con due distinti, ma pressochè identici atti, ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.

5.1. Con un primo motivo deduce che gli imputati erano stati condannati in primo grado alla pena dell'ergastolo in relazione ai reati di cui ai capi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ( ,  
, I ai capi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16 dell'imputazione ( , e  
che la pena base era stata determinata sull'omicidio di Fr io di cui al capo 5; applicando il criterio di cui all'art. 72, comma 2, cod. pen., essendo l'aumento complessivo per i reati satellite superiore a cinque anni di reclusione, la sentenza impugnata ha inflitto agli imputati la pena dell'ergastolo con isolamento diurno di anni tre, ridotta per la scelta del rito alla pena finale dell'ergastolo.

Tuttavia, poiché in relazione al capo 9 sarebbe già stata dichiarata la prescrizione e considerato che, in sede di giudizio di rinvio, la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha assolto gli imputati dal reato di cui ai capi 5 e 6, i ricorrenti sostengono:

- che si sarebbe dovuto mantenere inalterato il trattamento sanzionatorio inflitto )  
, prima del giudizio di rinvio, eliminato il reato base della continuazione, di cui al capo 5, nonché il capo 6 (in relazione al quale egualmente vi è stata assoluzione) ed il capo 9 (prescritto), determinandosi, così, una pena di 17 anni di reclusione;
- che, allo stesso modo, si sarebbe dovuto mantenere inalterato il trattamento sanzionatorio inflitto a ,  
, riati prima del giudizio di rinvio, eliminato il reato base della continuazione, di cui al capo 5, nonché il capo 6 (in relazione al quale egualmente vi è stata assoluzione) ed il capo 9 (prescritto), determinandosi, così, una pena di 25 anni di reclusione.

Tale modalità di calcolo, peraltro, è stata applicata dal giudice del rinvio nei confronti di ,  
, in relazione al quale, venuti meno di reati di cui ai capi 5 e 6, la Corte territoriale ha ritenuto che residuasse solo il capo 8, per il quale era stato condannato a 2 anni di reclusione, trattamento sanzionatorio confermato dalla sentenza rescissoria.

5.2. Con un secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., essendo stata inflitta una pena pari a quella del giudizio di primo grado, nonostante l'intervenuta assoluzione dai reati di cui ai capi 5 e 6 e la prescrizione del reato di cui al capo 9.



5.3. Con un terzo motivo, proposto nell'interesse solo di [redacted], si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen., lamentando che sia stata applicata una pena non inferiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene inflitte per ciascun reato avvinto dal vincolo della continuazione.

5.4. L'avv. Rotundo ha depositato motivi nuovi nell'interesse di [redacted], ribadendo le doglianze già proposte, con particolare riferimento alla mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, e sugli aumenti per i reati-satellite.

5.5. L'avv. Vianello Accorretti ha depositato note di udienza nell'interesse di [redacted] ribadendo le censure già formulate e sostenendo che il giudice di primo grado aveva applicato l'art. 72, comma 2, cod. pen., in tal senso ritenendo di infliggere, per l'omicidio di cui al capo 2, la pena di 30 anni di reclusione, e non già la pena dell'ergastolo.

6. L'avv. Alfredo Gaito ha depositato memoria di replica nell'interesse di [redacted], eccependo l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale sotto diversi profili:

- mancano il timbro di deposito e l'identità di colui che lo ha presentato nella cancelleria del giudice;

- la sentenza impugnata, con riferimento al narrato del collaboratore [redacted] lungi dall'averne omesso la considerazione, ne ha svalutato la valenza probatoria, e, con riferimento al narrato di [redacted], ha correttamente escluso che un riscontro possa provenire dal medesimo.

6. Il PG Vincenzo Senatore, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di [redacted] e con rinvio nei confronti di [redacted], in accoglimento del ricorso del PG; ha chiesto, altresì, il rigetto del ricorso di [redacted] e l'inammissibilità di quello di [redacted].

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, incentrato sull'assoluzione di [redacted], è fondato.

1.1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale formulata dal difensore di [redacted] con la memoria difensiva depositata in vista dell'udienza dinanzi al Collegio.

L'eccezione è manifestamente infondata, poiché in calce alla sentenza impugnata è chiaramente leggibile l'annotazione dell'avvenuto deposito del ricorso per cassazione in data 22.11.2019 da parte del rappresentante della Procura competente, a firma dell'addetto di cancelleria

1.2. Tanto chiarito, venendo all'esame specifico delle censure proposte dal PG, risulta evidente l'omissione valutativa delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia



il cui contributo narrativo non è stato considerato in alcun modo per l'esame della posizione di [redacted] nonostante egli abbia riferito di aver appreso direttamente da quest'ultimo del suo coinvolgimento nell'omicidio, tanto da ricordare che questi se ne vantava (come emerge dal verbale di esame dibattimentale allegato al ricorso, così da superare il vaglio di ammissibilità per autosufficienza).

Non si tratta di una semplice svalutazione delle sue dichiarazioni, come vorrebbe sostenere la difesa dell'imputato, bensì di una vera e propria dimenticanza da parte del provvedimento impugnato, che non fa alcun cenno alle dichiarazioni pur significative del collaboratore di giustizia pretermesso.

Il vizio di travisamento della prova, come noto, si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti – come accaduto nel caso all'esame del Collegio – e, ai fini della deduzione del vizio in Cassazione, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117; Sez. 2, n. 19848 del 24/5/2006, Todisco, Rv. 234162).

Non può dubitarsi della potenziale decisività della valenza di un'ulteriore dichiarazione a riscontro di quelle degli altri collaboratori di giustizia ritenute insufficienti dalla Corte d'Appello a sostenere adeguatamente l'accusa nei confronti di [redacted] per l'omicidio a lui ascritto.

Invero, il provvedimento impugnato, forse implicitamente valorizzando in modo determinante e in senso negativo le dichiarazioni del figlio della vittima dell'omicidio, G. [redacted], che aveva riconosciuto alla guida dell'autovettura non già [redacted] bensì un altro soggetto ([redacted]), non ha ritenuto sufficientemente provato il coinvolgimento di [redacted], appunto, nell'assassinio di Rosario Ruggiero.

E ciò nonostante siano state meglio verificate la credibilità e l'attendibilità dei collaboratori di giustizia sui quali la sentenza di annullamento aveva insistito: sia per [redacted] infatti, se si pone mente a quanto è stato accertato in merito alla posizione di [redacted], la sentenza impugnata ha concluso per una verifica positiva di credibilità, tanto da utilizzarli pienamente per la prova della responsabilità omicidiaria di quest'ultimo.

Il contributo dichiarativo di un ulteriore collaboratore di giustizia, sia pur *de relato*, potrebbe essere determinante, ma in ogni caso deve essere analizzato in uno agli altri, poiché non può essere "eliminato" a priori, sostanzialmente per dimenticanza.

I contenuti narrativi del suo esame, peraltro, per quanto possibile analizzare in questa sede dagli atti allegati al ricorso, risultano precisi e specifici sul contesto dell'omicidio di R. [redacted], inquadrato come una sorta di fondamentale tassello nell'"ascesa" criminale di [redacted] di Anagni, e sul contributo concorsuale di [redacted] Grano, riferito da lui stesso.



Il Collegio rammenta come costituisca patrimonio condiviso dalla giurisprudenza di legittimità - da tempo impegnata nel ricostruire quel che si potrebbe definire lo "statuto" del valore probatorio delle dichiarazioni dei coimputati di procedimento connesso - l'affermazione che le dichiarazioni "de relato" aventi ad oggetto le confidenze ricevute dall'imputato sono idonee a costituire unico riscontro alla chiamata in correità del medesimo (*ex multis*, Sez. 6, n. 43526 del 3/10/2012, Ritorto, Rv. 253710; Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273301).

Del resto, già le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).

Tale valenza deriva dal fatto che le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata l'attendibilità del collaboratore ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria alla sola condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 1, n. 9891 del 4/6/2019, Campana, Rv. 278503; Sez. 5, n. 27918 del 25/5/2021, Grande Aracri, Rv. 281603).

Vanno osservate alcune cautele valutative generali, ovviamente.

Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il

narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (v. da ultimo, Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 274151).

Il riscontro, infine, deve essere individualizzante, e cioè non deve consistere semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offrire elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Sez. 6, n. 45733 del 11/7/2018, P., Rv. 45733 del 11/7/2018, P., Rv. 274151); tuttavia, i riscontri costituiti da ulteriori dichiarazioni non devono necessariamente convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapposibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 del 8/10/2019, Bombardino, Rv. 277393).

La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che le dichiarazioni

il quale ha individuato in \_\_\_\_\_ dei componenti del gruppo di fuoco che aveva realizzato l'agguato, con il ruolo di autista, non costituissero riscontro alle dichiarazioni del principale collaboratore di giustizia, autoaccusatosi del delitto, basandosi sull'argomento che la fonte di conoscenza di costui era rappresentata proprio dallo stesso "accusato" \_\_\_\_\_ (vedi pag. 7, in fondo). Eguale errata valutazione è stata espressa riguardo alle dichiarazioni di \_\_\_\_\_, considerato fonte inidonea a costituire riscontro, per aver appreso direttamente da \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_ cri della collaborazione di \_\_\_\_\_ J all'omicidio F \_\_\_\_\_.

L'impostazione ermeneutica seguita dalla sentenza rescissoria è contraria, dunque, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità già citato e le argomentazioni giuridiche formulate per smentire tali approdi condivisi sono state spese anche in modo superficiale, con una svalutazione generale anche dei diversi ed ulteriori riscontri alle dichiarazioni di \_\_\_\_\_ costituiti dal narrato di \_\_\_\_\_ o, altro collaboratore di giustizia cui si dedica un accenno poco specifico a pag. 7, in coda al par. 1.

In un tale contesto, diventa essenziale che il giudice di merito proceda ad una rimediazione complessiva delle prove dichiarative costituite dal narrato di tutti i collaboratori di giustizia, compreso \_\_\_\_\_ ti, inspiegabilmente pretermesso nell'analisi delle vicende attinenti all'omicidio Ruggiero.

La nuova verifica delle prove dichiarative, condotta secondo i parametri ermeneutici di ordine generale già indicati, dovrà, ovviamente puntare a superare la soglia dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*, indicata come criterio per l'affermazione di colpevolezza - in ogni caso - dall'art. 533 del codice di rito, ma tale valutazione dovrà essere condotta in modo accurato e puntuale, evitando motivazioni "suggestive", che si limitano ad evocare un elemento che sembra essere considerato essenziale a non consentire un giudizio di



colpevolezza (e cioè la testimonianza del figlio della vittima che ha attribuito la guida dell'auto del commando omicida a soggetto diverso da \_\_\_\_\_), per poi nuovamente ricadere nell'errore valutativo dei contributi narrativi dei collaboratori di giustizia.

L'incoerenza dell'analisi delle prove dichiarative sviluppate dal provvedimento impugnato rispetto alla posizione di \_\_\_\_\_ è, del resto, autoevidente se si pone mente alle considerazioni svolte a pag. 9 della sentenza rescissoria, in cui la Corte territoriale, per sostenere la credibilità e l'attendibilità di A \_\_\_\_\_, evidenzia come il suo racconto riguardo al ruolo di Grano quale autista del commando omicida non sia stato "smentito" ma necessiterebbe di un ulteriore approfondimento di indagine circa l'elemento fornito dal collaboratore a spiegazione dell'equivoco in cui potrebbe essere incorso il figlio della vittima indicando \_\_\_\_\_ come autista piuttosto che \_\_\_\_\_ stesso (e cioè il possesso di un cappello identico da parte dei due, indossato al momento del delitto).

2. Il ricorso di \_\_\_\_\_ deve essere rigettato perché complessivamente infondato.

In disparte la considerazione di quanto appena si è argomentato per l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alla posizione di \_\_\_\_\_, concorrente nell'omicidio di \_\_\_\_\_ - che pure fa da sfondo alla verifica del Collegio -, l'affermazione di responsabilità di \_\_\_\_\_ per tale delitto è stata adeguatamente sostenuta dalla motivazione del provvedimento rescissorio, che si è attenuto al vincolo di rinvio, esaminando puntualmente i temi critici indicati dalla Prima Sezione Penale.

Sono state, così, rielaborate le posizioni dei dichiaranti \_\_\_\_\_ e F \_\_\_\_\_. Per il primo, si è superata con motivazione plausibile e logica l'obiezione della sentenza di annullamento riferita all'esistenza di un vincolo di parentela tra la famiglia \_\_\_\_\_ e quella della vittima, evidenziando, da un lato, la tenuità di esso (definito una "lontana affinità"); dall'altro, la scarsa tenuta dei vincoli familiari mafiosi, quando in gioco vi sono potere e supremazia criminali o "affari": eventuali buoni rapporti tra "famiglie" possono essere travolti da prevalenti ragioni di riequilibrio interni alle cosche criminali calabresi. L'esistenza di una lontana affinità non può, pertanto, rappresentare una "remora per l'agire spregiudicato di un leader in ascesa" nel territorio di Cutro, quale era \_\_\_\_\_ all'epoca, secondo la convincente conclusione della Corte di merito.

Per entrambi, poi, si è proceduto ad un nuovo e combinato esame delle loro dichiarazioni, giungendo alla conclusione che, quanto al ruolo di mandante dell'omicidio di \_\_\_\_\_, non vi siano discrasie di fondo tra loro, mentre le parziali incongruenze del racconto di \_\_\_\_\_ e di quello di F \_\_\_\_\_ sono riferite ad elementi di dettaglio che

non comportano una perdita generale di credibilità o attendibilità dei collaboratori di giustizia, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti e del fisiologico deficit progressivo del ricordo umano su particolari non fondamentali di una vicenda criminosa, invece descritta compiutamente nei suoi elementi essenziali.

Come per [redacted] e F [redacted] anche le dichiarazioni di [redacted], assolto dal concorso nel reato, hanno trovato nuova linfa nei riscontri forniti all'individuazione del ricorrente come mandante dell'omicidio dalla collaborazione di [redacted], che ha cominciato a svelare della sua partecipazione proprio alla cosca guidata da [redacted] nel 2017, e, come si è già chiarito, è stato direttamente sentito in dibattimento, nel corso del giudizio di rinvio.

Sulla valenza delle dichiarazioni di Liperoti, apprese *de relato* dagli stessi imputati dell'omicidio [redacted], e cioè C [redacted] (il presunto autista del commando) e lo "specchietto" Domenico Lazzerini (entrambi ovviamente interessati a non confermare il narrato del loro accusatore: Lazzerini è stato sentito anche nel dibattimento del giudizio di rinvio e giudicato reticente e superficiale nelle sue smentite alle accuse di Liperoti), si richiama quanto si è già chiarito al par. 1.2.

Il "nuovo" collaboratore di giustizia ha confermato il racconto sia C [redacted], sia di [redacted] quanto al coinvolgimento del ricorrente nell'omicidio di [redacted], con il ruolo primario di "ideatore", per ragioni di supremazia territoriale del sodalizio da lui condotto rispetto a quello di riferimento della vittima, nonché per la volontà anche della cosca "rivale" [redacted] di uccidere l'obiettivo dell'agguato.

Sullo sfondo, non ha effettivamente rilievo discordante – come ha sottolineato la sentenza impugnata – immaginare che vi fosse un'intenzione di vendetta diretta nei confronti di [redacted] anche da parte di [redacted] che lo credeva responsabile dell'uccisione del padre, poiché [redacted] si propone come "collettore" dei convergenti *desideri* di morte rivolti alla vittima, proprio per suggellare il suo ruolo primario nella criminalità organizzata di Cutro.

Infine, anche l'argomento di censura difensivo, fondato sull'impossibilità di conferire valenza alle dichiarazioni accusatorie formulate da [redacted] nei confronti del ricorrente, per essere impossibile che il dichiarante abbia connotato le sue intenzioni omicidiarie e il desiderio di vendetta a [redacted], trovandosi detenuto, sono state superate dalle puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, tratte dal verbale di udienza del 26.9.2017, registrato dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, acquisito con il consenso delle parti. Da tali dichiarazioni si è appreso che dal 7 luglio al 18 agosto 1992 [redacted] non era detenuto in carcere ma agli arresti domiciliari a Reggio Emilia e riceveva regolarmente visite da parte di componenti del gruppo mafioso di Cutro, tra i quali proprio il ricorrente, [redacted], con cui aveva quindi occasione di parlare direttamente.



La logica conclusione di compatibilità tra le dichiarazioni e la possibilità concreta che la decisione omicidiaria sia stata maturata proprio in occasione di tali incontri e colloqui chiude, pertanto, l'ingresso alle obiezioni difensive, che rimangono esse, sì, congetturali ed apodittiche.

3. I ricorsi di e Pi ti sono, nel complesso, infondati.

3.1. La sentenza di annullamento emessa dalla Cassazione ha fissato la seguente situazione processuale, in relazione alla posizione del primo dei due ricorrenti:

- nei confronti di ti è stata annullata la decisione relativa ad uno dei tre omicidi dei quali è accusato nel processo su cui l'odierno ricorso si innesta (quello di );

- per i due omicidi residui (quelli di ! rise, capi 1 e 2), in relazione ai quali il ricorso di è stato rigettato all'esito del primo giudizio in cassazione, si è verificato il passaggio in giudicato delle relative condanne, così come anche per gli ulteriori reati per i quali vi era stata condanna nei giudizi di merito ed in relazione ai quali non vi è stata decisione di annullamento (capi 3, 8 e 9, quest'ultimo limitatamente al delitto di tentata estorsione aggravata, per l'estinzione dell'ulteriore contestazione di danneggiamento aggravato ivi contenuta, in quanto prescritta: vedi pagg. 91 e 92 della sentenza di annullamento). Di conseguenza, la sentenza rescindente ha espressamente statuito "ferma la pena dell'ergastolo", ponendo il giudicato anche con riguardo alla misura del trattamento sanzionatorio.

Il giudizio di rinvio non è stato "aperto" dall'annullamento, dunque, sul tema della pena inflitta all'imputato.

La decisione è corretta e coerente con le disposizioni normative che sovrintendono alla commisurazione della pena detentiva.

Infatti, pur a voler tenere conto di un'eventuale assoluzione per l'omicidio in relazione al quale era stato deciso l'annullamento con rinvio - assoluzione che poi effettivamente ha costituito l'esito del giudizio rescissorio - comunque, quanto agli altri due omicidi aggravati passati in giudicato, l'applicazione dell'art. 72, comma primo, cod. pen., trattandosi di delitti gravissimi, che comportano, entrambi, la pena dell'ergastolo, determina necessariamente l'approdo alla sanzione dell'ergastolo con isolamento diurno, che, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., viene riportato alla sanzione perpetua primaria dell'ergastolo semplice, in seguito alla riduzione *ex lege* derivante dalla scelta del rito premiale abbreviato.

Va evidenziato, infatti, che il cumulo disciplinato dall'art. 72 cod. pen. prescinde totalmente dalla natura dei reati accertati e dall'unicità del disegno criminoso e si pone su ~~di~~ un piano diverso rispetto alla continuazione criminosa (tanto che sarebbe illegittima la reiezione della richiesta di cumulo della pena dell'ergastolo con altre pene detentive

temporanee, motivata dall'eterogeneità delle violazioni commesse e dal notevole lasso di tempo intercorso tra di esse: cfr. Sez. 1, n. 1971 del 2/5/1994, Cochis, Rv. 198923). L'ergastolo inflitto al ricorrente con la statuizione passata in giudicato all'esito del primo giudizio di legittimità non costituisce, quindi, misura di una pena decisa all'esito di un computo ex art. 81 cpv. cod. pen., bensì rappresenta il risultato dell'applicazione dei criteri legali prevalenti previsti dall'art. 72 cod. pen., nel caso di concorso tra reati che comportino, tutti, la pena dell'ergastolo (comma primo) ovvero tra reati, dei quali uno determini la pena dell'ergastolo e altri una sanzione in concreto superiore a 5 anni (comma secondo).

Sono, dunque, infondate le considerazioni difensive relative alla violazione del divieto di *reformatio in peius*, che, peraltro, opera come criterio di immodificabilità dei termini sanzionatori della continuazione criminosa, sempre che non sia mutata (come invece sarebbe nel caso di specie, anche a voler seguire la logica difensiva) la struttura del reato continuato stesso (il che avviene se la *regiudicanda* satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653.

Il fatto che la pena finale sia stata precedentemente calcolata partendo dal reato di cui al capo 5, in relazione al quale è intervenuta, poi, assoluzione degli imputati (come anche per il collegato capo 6), non è, quindi, rilevante, sia per gli effetti di immodificabilità del giudicato ed i limiti imposti dall'art. 627 cod. proc. pen. al giudizio di rinvio, sia per l'operare della regola normativa dettata dall'art. 72 cod. pen., che sovrintende al calcolo della pena in concreto nei casi di delitti puniti tutti con l'ergastolo (come è per

In ogni caso, l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., invocato dal ricorrente – disposizione che deve essere interpretata raccordandosi all'art. 72 cod. pen., nella peculiare ipotesi all'esame del Collegio - impedisce di applicare una pena *più grave* all'esito del giudizio di appello proposto su impugnazione del solo imputato, ma non impedisce di infliggere una pena *identica* quando, una volta intervenuta l'assoluzione su uno dei reati che comportano l'applicazione della sanzione dell'ergastolo, residuino altrettante contestazioni che hanno imposto la sanzione dell'ergastolo e per le quali è stata inflitta condanna, calcolando la pena in concreto ai sensi del citato art. 72, cod. pen.,

3.2. Per analoghe ragioni legate all'applicazione dei criteri di determinazione sanzionatoria previsti dalla citata disposizione dell'art. 72 cod. pen., anche il ricorso di  
:i è infondato.

La tesi difensiva, anche per tale ricorrente, così come pe  
-ti, è che si  
sarebbe dovuto mantenere inalterato il trattamento sanzionatorio inflitto a  
C  
prima del giudizio di rinvio, eliminato il reato base della continuazione, di cui  
al capo 5, nonché il capo 6 (in relazione ai quali vi è stata assoluzione) ed il capo 9



(prescritto), determinandosi, così, una pena di 17 anni di reclusione, corrispondente alla misura delle sanzioni calcolate per la continuazione criminosa.

La prospettazione difensiva è errata.

La sentenza impugnata, come anticipato, ha applicato, anche in questo caso correttamente, il criterio di determinazione sanzionatoria prevalente previsto dall'art. 72, comma 2, cod. pen. quando vi sia concorso di un delitto che impone la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, stabilendo che si applichi la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

L'inasprimento della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno presuppone che la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena applicata in concreto (Sez. 1, n. 24925 del 14/5/2014, Mal, Rv. 262134).

Il meccanismo di cumulo giuridico previsto dal legislatore si pone, in tali ipotesi, anche al di fuori della continuazione, con la previsione di una sanzione penale quale quella dell'isolamento diurno che inasprisce la pena dell'ergastolo (in misura minore dagli aumenti che si avrebbero applicando la continuazione) come se si trattasse di un aumento per il reato continuato (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 1218 del 22/3/1993, Nistri, Rv. 193730).

Ed anche a voler ragionare in termini di continuazione, allorché il vincolo sia riconosciuto tra più delitti alcuni dei quali punibili con l'ergastolo (ovvero uno con l'ergastolo ed altri con una pena superiore a cinque anni di reclusione), una volta individuato l'ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la pena perpetua con l'isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest'ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorso materiale di reati (Sez. 1, n. 15499 del 04/03/2004, Ouahid, Rv. 227921; sulla compatibilità costituzionale del meccanismo di cumulo, Sez. 1, n. 780 del 24/2/1993, Asero, Rv. 193665).

Senza dimenticare quanto già messo in evidenza al paragrafo precedente, e cioè che il cumulo disciplinato dall'art. 72 cod. pen. prescinde totalmente dalla natura dei reati accertati e dall'unicità del disegno criminoso e si pone su di un piano diverso rispetto alla continuazione criminosa (tanto che sarebbe illegittima la reiezione della richiesta di cumulo della pena dell'ergastolo con altre pene detentive temporanee, motivata dall'eterogeneità delle violazioni commesse e dal notevole lasso di tempo intercorso tra di esse: cfr. Sez. 1, n. 1971 del 27/5/1994, Cochis, Rv. 198923).

Nella specie, l'ergastolo inflitto al ricorrente all'esito del giudizio rescissorio non è misura di una pena decisa all'esito di un computo ex art. 81 cpv. cod. pen., bensì risulta dall'applicazione del criterio legale prevalente previsto dall'art. 72, comma 2, cod. pen.,

nel caso di concorso tra reato che comporti la pena dell'ergastolo e pene che determinino in concreto una sanzione superiore a 5 anni – con applicazione della riduzione premiale prevista ex lege per il rito abbreviato, oggi abrogata dall'art. 3, comma 1, legge n. 33 del 2019 –, sicchè perdono rilevanza le obiezioni difensive agganciate all'eliminazione del reato base, in relazione al quale è intervenuta assoluzione.

Del resto, il divieto di *reformatio in peius* opera come criterio di immutabilità dei termini sanzionatori della continuazione criminosa, sempre che non sia mutata (come invece è accaduto nel caso di specie, anche a voler seguire la logica difensiva) la struttura del reato continuato stesso (il che avviene se la regidicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653.

La modifica della struttura del reato continuato implica necessariamente che, all'eliminazione della componente costituita dal reato base (per assoluzione, come nel caso di specie, o declaratoria di prescrizione, ad esempio), segua l'individuazione di un nuovo reato base, cui andrà autonomamente rapportata una sanzione principale, in relazione alla quale andranno rimodulati i termini sanzionatori della continuazione criminosa e, in tal caso, il rispetto del divieto di *reformatio in peius* è garantito dal fatto che la pena finale non sia inflitta comunque in misura maggiore di quella precedentemente stabilita (seguendo l'esplicita indicazione in tal senso della citata sentenza delle Sezioni Unite del 2014).

Nel caso del ricorrente, la sentenza impugnata si è limitata ad eliminare o a computare le pene per i residui reati satellite nella stessa misura già determinata nel giudizio di primo grado e confermata in appello (al netto di quello divenuto reato base della continuazione, e cioè l'omicidio residuo di cui al capo 2, in relazione al quale si era già formato il giudicato parziale, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., come indicato espressamente dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione Penale), confermando, altresì, il disvalore dei fatti mediante il richiamo alle precedenti pronunce (ciò che evidenzia anche l'infondatezza delle osservazioni difensive proposte dagli avvocati Rotundo e Vianello Accoretti nei distinti motivi nuovi depositati in vista dell'udienza di trattazione del ricorso, peraltro generici e congetturali quanto all'indicazione della pena per il reato di cui al capo 2).

Infine, si osserva che la puntuale individuazione, nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 14), delle sanzioni inflitte ai fini del calcolo compiuto ex art. 72, comma 2, cod. pen. pacificamente si attesta su pene complessivamente superiori ai cinque anni di reclusione (e pari a sette anni).

Solo per chiarezza, il Collegio rileva, altresì, anche l'evidente errore a favore dell'imputato in cui è incorsa la Corte territoriale (probabilmente indotta dalla difesa, che, anche nel ricorso oggi in esame, ha riproposto la censura, frutto di un equivoco nella lettura della



sentenza rescindente, e, pertanto, manifestamente infondata), relativo all'eliminazione della pena per il delitto di cui al capo 9 dal calcolo ex art. 72, comma 2, cod. pen.

Avuto riguardo a tale contestazione, infatti, la sentenza rescindente non aveva stabilito l'annullamento senza rinvio per prescrizione *in toto*, ma soltanto per la parte relativa al danneggiamento aggravato, decidendo, invece, per il rigetto del ricorso riferito all'altra contestazione delittuosa contenuta nello stesso capo, e cioè il tentativo di estorsione aggravata. Tale ultima condanna, dunque, erroneamente è stata espunta del tutto dal calcolo ex art. 72, comma 2, cod. pen., senza rideterminazione del trattamento sanzionatorio, previa eliminazione della quota di contestazione prescritta, come invece sarebbe stato corretto.

3.3. Nessun rilievo, infine, può avere la comparazione, proposta dalla difesa di entrambi i ricorrenti, con la rideterminazione sanzionatoria operata in favore di [redacted] ti, all'esito della sua assoluzione dal reato di omicidio contestato al capo 5 (con il collegato capo 6).

Quest'ultimo, infatti, era imputato soltanto del reato di cui al capo 8 (partecipazione ad associazione mafiosa) e dell'omicidio descritto ai capi 5 e 6; una volta intervenuta l'assoluzione da tali ultimi delitti, l'unica imputazione residua era quella di cui al capo 8, in relazione alla quale i giudici del rinvio hanno stabilito di commisurare la pena a quella già inflitta come quota di continuazione, ma senza alcun automatismo derivante dalla misura già fissata, ritenuta piuttosto congrua ad esprimere il disvalore complessivo della condotta.

4. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione di [redacted], con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro.

Devono essere, invece, rigettati i ricorsi di [redacted] e P[redacted] ti, nonché di Nicolino Grande Aracri ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

#### **P. Q. M.**


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [redacted] ope, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro.

Rigetta i ricorsi di [redacted] ti nonché di [redacted] i e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 30 novembre 2021.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Enrico Vittorio Scarlini

